

Firmato digitalmente da:

PETESE VITO

COMUNE DI CEPPALONI

Firmato il 12/12/2022 11:32 PROVINCIA DI BENEVENTO

Seriali Certificato:
86523768969781330650327225377643841538

Permessi

Vando dal 27/01/2020 al 26/01/2023 del 18-10-2018

Pratica n. 3875

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta in data 04.01.2018 prot. 71 presentata dal

nella qualità di

Amministratore Unico della

relativa alla

richiesta di rilascio del permesso di costruire per la esecuzione dei lavori di : " Costruzione di una stazione di servizio da realizzarsi in questo Comune alla S.S. 7 Appia Km. 250 + VIII da ubicarsi sulla particella n. 2 del foglio n. 1 "

PERMESSO DI COSTRUIRE

Costruzione di una stazione di servizio da realizzarsi in questo Comune alla S.S. 7 Appia Km. 250 + VIII da ubicarsi sulla particella n. 2 del foglio n. 1

Visto il P.U.C. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 3.09.2007, ed approvato dalla Provincia di Benevento con delibera G. p. n. 355 del 30.07.2008 e decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento n. 49 dell'08.08.2008, pubblicato sul BURC N. 39 del 29.09.2008;

Visto il R.U.E.C. approvato con delibera di C.C. n. 12 del 30.06.2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 22.08.201, nonché RUEC approvato con Delibera Consiliare n. 12 del 30.06.2011;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

Visto il progetto, prodotto in data 06.03.2018 prot. n. 1799 a firma dell'Ing. Romano Marco, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1199

Visto il parere sanitario favorevole n. 58/18 espresso in data 14.06.2018 dall'A.S.L. BN1;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n. 8 del 22.05.2018 rilasciata ai sensi del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 rilasciato alla

Visto il parere favorevole ai soli fini antincendio rilasciato in data 15.06.2018 dal Comando VV.FF. di Benevento, territorialmente competenti di cui fa parte integrante del presente atto;

Visto il parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Benevento datato 9.03.2018 di cui fa parte integrante del presente atto;

Visto il parere rilasciato in data 5.10.2018 dall'ANAS di Napoli territorialmente competente di cui fa parte integrante del presente atto;

Vista la nota a firma del Progettista datata 28.08.2018, indirizzata All'ANAS di Napoli e trasmessa a questo Ente per conoscenza (di cui fa parte integrante del presente atto) con la quale lo stesso comunica che il totem pubblicitario riportato nella progettazione allegata alla richiesta non sarà più realizzato;

Vista l'atto di delega a firma del Ing. Romano marco al ritiro del presente P.di C.; nella qualità, con il quale si delega il progettista

Vista la proposta motivata del responsabile del procedimento Geom. Martino Clementino al rilascio del Permesso di Costruire datata 16.10.2018;

Visto L'art. 8 comma 5 punto 5 delle norme di attuazione del P.U.C.;

Visto il D. L.vo n. 63/2008

Vista la legge regionale n.19/01;

Vista la Legge n. 13 del 09.01.1989;

Vista la Legge Regionale n. 16/04;

Vista la Legge Regionale n. 15/2009, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1/2011;

Rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esecuzione delle opere sopra descritte, meglio evidenziate nei grafici e nella relazione tecnica di progetto che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile;

CONDIZIONI GENERALI

- a) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
- b) Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;
- c) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626;
- d) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione;
 - 1) L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
 - 2) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente;
 - 3) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sotto servizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
 - 4) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli.
 - 5) Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
 - 6) Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere;
 - 7) La sostituzione dell'impresa o della direzione lavori devono essere immediatamente comunicata agli Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
 - 8) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi;
 - 9) Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia.
 - 10) Il presente è rilasciato fatto salvo le prescrizioni e condizioni espresse da altri enti competenti al rilascio di pareri preventivi;
 - 11) I materiali di risulta proveniente dalla demolizione e/o riparazione dovranno essere regolarmente smaltiti presso discariche autorizzate;
 - 12) I lavori potranno avere inizio solo dopo l'acquisizione della relativa autorizzazione sismica rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 del 30.10.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da parte del DL di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. Il DL comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori, entro 5 giorni dalla stessa.

I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza del presente Permesso, entro un anno dal suo rilascio ed ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi.

La Ditta interessata, prima di dare inizio ai lavori di cui al presente provvedimento, dovrà comunicare per iscritto la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori, con allegato il D.U.R.C., fatto salvi i casi di esenzione, da cui si rileva la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della stessa, il nominativo del Direttore dei Lavori, del Collaudatore statico se necessario, del coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lg.vo n. 494/96 e gli estremi dell'autorizzazione sismica rilasciata dall'Ente preposto, con dichiarazione del D.L. che gli stessi sono conformi a quelli allegati al presente permesso.

La Ditta ha versato la somma di € 1.598,00 relativo agli oneri di urbanizzazione come di seguito distinti:

Per oneri di urbanizzazione € 249,31 versati in unica soluzione a rilascio del P. di .C.;

Per oneri relativi al costo di costruzione € 1.107,86 versati in unica soluzione a rilascio del P. di .C.;

Inoltre la ditta concessionaria ai sensi della legge Regionale della Campania n. 20 del 9.12.2013 è tenuta prima dell'inizio dei lavori a :

- 1) Esibizione del contratto con imprese incaricate alla raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere.
- 2) Stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti;

Il Dirigente
Dr. Mauro Vincenzo

COMUNE DI CEPPALONI

Provincia di Benevento

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE
(ART. 146 Decreto Legislativo 22. Gennaio 2004 n. 42)

N. 08 del 22.05.2018 -

IL SETTORE AMBIENTALE DELL'U.T.C.

Visto il progetto per la esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una stazione di servizio per rifornimento carburanti da realizzarsi alla Via Appia S.S. 7 della Frazione S. Giovanni sul lotto riportato in catasto al foglio 1 particelle 2 e 179 -

- **Considerato** che l'area oggetto d' intervento di cui sopra è ubicata nel territorio di questo Ente e ricade nel vicolo Fluviale (Torrente Serretelle);
- **Visto** il parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistica – Ambientale, all'uopo sub-delegata per le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio e dei beni vincolati, nella seduta del 5.02.2018;
- **Visto** il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai B.A.P. di Caserta trasmesso con nota n. 0007947 del 17.05.2018, ed assunta al protocollo di questo Ente al n. 3848 del 18.05.2018;
- **Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- **Visto** il D.P.R. 24.07.1977, n.616;
- **Vista** la legge Regionale n. 65/81;
- **Visto** la Legge regionale n. 10/82;
- **Vista** la Legge Regionale 16/2004;

Formula la presente;

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE

Per i lavori in premessa descritti, secondo il parere della commissione paesaggistica – ambientale e fatte proprie dalla Soprintendenza ai B.A.P. di Caserta con proprio parere favorevole innanzi citato;

Di trasmette copia della presente alla Soprintendenza ai B.A.P. di Caserta, per quanto di propria competenza.

Il Dirigente dell'U.T.C.
Dr Mauro Vincenzo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Martino Clementino

Il Responsabile del Procedimento
Geom. De Blasio Leonardo

Zona del disegno
interessata dalla revisione

Titolo della revisione

Data

Approvata da

COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO



COMUNE DI CEPPALONI
Provincia di Benevento

Visto ai sensi del Permesso di Costruire

n. 3 del 18-10-2018

D.L.vo n. 380/01

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Martino Clementino

Studio Tecnico
Ing. Marco Romano

PROGETTO PER LA:

Costruzione di una stazione di servizio

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

S.S. 7 Km 250 + VIII - Ceppaloni (BN)

DESCRIZIONE :

Relazione Paesaggistica
Art.142 Dlgs. 42/2004

tav/tot :


Scala:

Data: **05/2017**

Progettista :

Ing. Marco Romano
ROMANO

Ditta committente:



Collaudatore :

**Comune di Ceppaloni**

P.zza Carmine Rossi, n.1
82014 Ceppaloni (BN)
C.F. 80004080620 - Tel. 0824/66511 - Fax 0824/66504
email: ufficiotecnico@comune.ceppaloni.bn.it

**SETTORE TECNICO
PIANIFICAZIONE ED USO DEL TERRITORIO
- EDILIZIA PRIVATA -**

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. _____ del _____ a firma del Sig/ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in _____, intesa ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica per l'immobile/gli immobili di seguito specificato/i;

Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA (*)

- Che l'immobile ricercato al catasto **terreno** - Foglio **1** Numero **2** del Comune di Ceppaloni, nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. n. 49 del 08/08/2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 29/09/2008, ricade:
- In zona "**D4**" **AREE DI COMPLESSI INSEDIATIVI ESISTENTI AD USO ARTIGIANALE E-O COMMERCIALE**, per mq 5154 (82.93% Sup.Cens.);
 - In zona "**FIUME_SERRETELLE**" **AREA PROTEZIONE - TORRENTE SERRETELLE E CORVO**, per mq 6029 (97.01% Sup.Cens.);
 - In zona "**FIUMI**" **FASCIA RISPETTO FLUVIALE**, per mq 815 (13.11% Sup.Cens.);
 - In zona "**VERDE**" **VERDE**, per mq 66 (1.06% Sup.Cens.);
 - In zona "**VIA_APPIA**" **FASCIA DI RISPETTO APPIA**, per mq 3702 (59.56% Sup.Cens.);
- di cui si allegano le norme di attuazione.
- (*) Ai sensi della legge 21/11/2000 n. 353 si certifica altresì che la particella di cui sopra: **non e' stata per corsa dai fuochi.**

Si rilascia, a richiesta di parte, in carta legale, ai sensi ed effetti dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.e.i.

N.B. la copia in possesso di questa Amministrazione e' priva degli allegati (norme di attuazione).

Ceppaloni li, 16-11-2021

IL DIRIGENTE DELL'UTC
(Ing. Vincenzo MAURO)



PRG - NORMATIVA SPECIFICA - ZONA D4

ARTICOLO 51

ZTO del tipo D a disciplina ispirata alla trasformazione o modificazione per usi produttivi

Le ZTO del tipo D - denominate in conformita' al disposto del D.M. 02.04.1968 n. 1444, come perimetrare negli elaborati grafici del progetto di PUC, individuano le parti del territorio ad uso urbano, destinate alla formazione di nuovi complessi insediativi produttivi (DPR 447/98 e regolamento d'attuazione) su aree non urbanizzate o parzialmente urbanizzate di carattere produttivo a disciplina ispirata alla modificazione edilizia o trasformazione urbanistica per prevalenti usi produttivi privati, pubblici o misti per insediamenti di nuovo impianto o confermativi del vigente PUC.

Nelle zone elementari D, ricadenti in tutto od in parte nella fascia di protezione del corridoio ecologico Corvo-Serretelle, preventivamente alla loro attuazione dovranno essere assoggettate a studi d'impatto ambientale.

Sono distinte per intervento indiretto PIP o PLC o per intervento diretto.

Per le zone elementari d'attuarsi con modalita' indiretta le componenti produttive e funzionali di spazi pubblici FZ o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi integranti gli usi residenziali o funzionali ammessi nei complessi insediativi destinati a soddisfare il fabbisogno pregresso e del complesso insediativo da insediare dovranno integrarsi e poste in correlazione attuativa, attraverso la disciplina del PIP o PLC.

Per le zone elementari d'attuarsi con modalita' diretta le componenti produttive su aree gia' urbanizzate la componente residenziale e' del tipo monovalente.

Le zone elementari del tipo ZTO D sono cosi' distinte:

D1- zona conformante destinazione confermativa di PIP approvati, su aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate da allestire e/o completare d'attuarsi per intervento diretto.

D2- nuovi complessi insediativi di trasformazione del tipo ZTO D, volti alla produzione di edilizia privata, pubblica o mista a prevalente uso produttivo: industriale, artigianale e commerciale all'ingrosso (DPR 447/98 e Regolamento d'attuazione e Legge Regionale 1 del 2000) da allestire su aree non urbanizzate o parzialmente urbanizzate e d'attuarsi per intervento indiretto.

D3- nuovi complessi insediativi di trasformazione del tipo ZTO D, volti alla produzione di edilizia privata, pubblica o mista a prevalente uso commerciale da allestire su aree non urbanizzate o parzialmente urbanizzate e d'attuarsi per intervento diretto.

D4- zona conformante insieme di insediamenti esistenti di edilizia privata, pubblica o mista a prevalente uso artigianale o commerciale del tipo ZTO D, su aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate da allestire e/o completare e d'attuarsi per intervento diretto e aree di stazioni di servizio di distribuzione carburanti, assistenza automobilistica o similari esistenti e o di nuovo impianto.

Per gli immobili e aree ricadenti nelle zone del progetto stralcio dell'Autorita' di Bacino relative al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, e' prescritto il rispetto della norma specifica del predetto piano che disciplina l'edificazione, le modalita' ed i divieti.

ARTICOLO 55

Zone elementari D4 del tipo ZTO D

D4- zona conformante insieme di insediamenti esistenti di edilizia privata, pubblica o mista a prevalente uso artigianale e/o commerciale del tipo ZTO D, su aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate da allestire e/o completare e d'attuarsi per intervento diretto e aree di stazioni di servizio di distribuzione carburanti, assistenza automobilistica o similari esistenti e o di nuovo impianto.

ZONE ELEMENTARI D4 CON MODALITA' D'ATTUAZIONE DISCIPLINATE DA INTERVENTO DIRETTO.

In materia di delocalizzazione di attivita' esistenti e funzioni esistenti nell'area non compatibili si applica quanto disciplinato al precedente articolo 7 delle presenti norme.

Le funzioni, attivita' e destinazioni ammesse: attivita' artigianali e o commerciali, attivita' espositive e residenza connessa (pari ad un solo alloggio per ogni lotto non superiore a 110 mq. o 20% della volumetria del lotto), stazioni di servizio e carburante, assistenza automobilistica, autolavaggio, attivita' di servizio all'utenza automobilistica con i relativi spazi tecnici e ristoro, questi ultimi fino ad una superficie massima di 100 mq.

In materia di delocalizzazione di attivita' esistenti e funzioni esistenti nell'area non compatibili si applica quanto disciplinato al precedente articolo 7 delle presenti norme.

Relativamente alle funzioni, attivita' e destinazioni ammesse nonche' funzioni ed attivita' sugli immobili esistenti si applica quanto disciplinato al precedente articolo 10 delle presenti norme.

Per la modifica delle destinazioni d'uso e parcheggi privati per funzioni ed attivita' sugli immobili esistenti vale quanto previsto al precedente articolo 12 e 21 delle presenti norme.

Sono ammessi interventi sugli immobili edilizi eventualmente esistenti funzioni ed attivita' di cui alle lettere a,b, c



VINCOLO - NORMATIVA SPECIFICA - ZONA FIUME_SERRETELLE

Area di Protezione del Corridoio ecologico Provinciale secondario: Torrente Serretelle e Corvo (art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.).

VINCOLO - NORMATIVA SPECIFICA - ZONA FIUMI

Fascia di Rispetto Fluviale - Legge Regionale n. 14 del 1982.

ARTICOLO 67

Perimetrazioni dell'area protetta del Bosco di Ceppaloni, perimetrazione del corridoio ecologico regionale secondario Fiume Sabato e area di protezione del Torrente Corvo serretelle, Distanze dalle Strade e fasce di rispetto

La perimetrazione dell'area protetta del Bosco di Ceppaloni, così come individuata dall'articolo 37 del PTCP e dalla tavola B1.4 e' stata riportata nella tavola 3.3 e 3.4 del PUC, già trasmesse alla soprintendenza, e allegata al PUC con le tavole 3.3 e 3.4. Le modalità di attuazione e d'intervento sono specificate in correlazione alla zona elementare del tipo ZTO di appartenenza.

In relazione all'articolo 14 delle NTA del PTCP, le perimetrazioni relative al corridoio ecologico regionale secondario fiume Sabato e quella relativa all'area di protezione del torrente Serretelle sono state già riportate nelle tavole 3.1 e 3.2 (tutela e vincoli), tavola 2.2.8 inquadramento territoriale, circondario di Benevento) allegata al PUC; inoltre sono riportate nelle tavole 3.3 e 3.4 allegata al PUC. Le modalità di attuazione e d'intervento sono specificate in correlazione alla zona elementare del tipo ZTO di appartenenza.

Per le distanze dalla strada (fascia di rispetto stradale), fermo restando l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti e quello successivo si fa riferimento alla suddivisione di centro abitato di cui al Testo Unico di cui al nuovo Codice della strada.

Fuori dal centro abitato e non interessate da destinazioni urbanistiche di cui al Piano si applicano le norme del citato Testo Unico.

All'interno del centro abitato e/o comunque interessate da destinazioni urbanistiche di cui al Piano valgono le norme del PUC.

Sono sottoposte alle norme di cui al codice della strada le prescrizioni in materia di recinzioni, siepi lungo le strade.

FASCE DI RISPETTO STRADALE:

Hanno valore periferici le fasce di rispetto di rispetto stradale.

La fascia di rispetto e' definita come striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

Ai fini della determinazione dei divieti imposti alla prouper privata, importante e' richiamare la definizione di sede stradale e di confine stradale e di fascia di pertinenza stabilite dal nuovo codice.

La sede stradale invece va intesa come superficie compresa entro i confini stradali.

Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. Il confine stradale che delimita la sede stradale e' definito come limite alla proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea.

Fermo restando le fasce indicate nei paragrafi seguenti, resta inteso che in caso di modifiche normative al codice della strada, le fasce sottoindicate s'intendono conseguentemente modificate.

Fasce di rispetto per l'edificazione fuori dai centri abitati (art.26).

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A.
- b) 40 m per le strade di tipo B.
- c) 30 m per le strade di tipo C.



all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale).
Tutti i collegamenti interni previsti sono del tipo locale con distanze disciplinate dalle norme in ordine alle distinte zone del tipo ZTO.

Tutti i collegamenti escursionistici, pedonali e ciclabili sono del tipo F.

2- FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE:

Fermo restando le prescrizioni della L.R.14 del 1982, negli ambiti dei rispetti cimiteriali valgono le seguenti norme e disposizioni desunte dall'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 così come modificato dalla legge 166 del 2002 articolo 28 e dall'articolo 57 del DPR 10 settembre 1990, n.285:

1- I nuovi cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, salva diversa determinazione dei pertinenti provvedimenti amministrativi specifici. Attorno ai limiti dei cimiteri e' stabilita una fascia di rispetto di ampiezza pari a cento metri, salvo diversa determinazione di pertinenti provvedimenti amministrativi specifici.

2- Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non puo' essere inferiore a 50 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti.

3- Entro le fasce di rispetto dei cimiteri non sono ammesse inderogabilmente ai sensi dell'articolo 28 della legge 166 del 2002 (della L.R.14 del 1982) nuove costruzioni ed esclusivamente manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del TU sull'edilizia, nonche' trasformazioni fisiche volte a realizzare:

- a) elementi viari;
- b) parcheggi scoperti, nonche' parcheggi coperti interrati. e) reti idriche;
- d) reti fognanti;
- e) metanodotti, gasdotti, e simili;
- f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- g) giardini autonomi;
- h) manufatti amovibili e/o precari.

4- Negli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni: giardinaggio, giardini autonomi, commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche, mobilita' pedonale, mobilita' meccanizzata.

5- Ai sensi dell'articolo 28 della legge 166 del 2002 valgono le seguenti disposizioni che hanno modificato l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265:

a) I nuovi cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. e' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente di SCE DI RISPETTO STRADALE del 2002 del 2002 articolo 28ifici esistenti, nonche' fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge;

b) Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico (di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f dell'articolo 3 del TU sull'edilizia o piano integrato di cui alla legge regionale 2 del 1996), purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica, con identica procedura, anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

Per gli immobili e aree ricadenti nelle fasce di rispetto cimiteriale e compresi nelle zone del PS dell'Autorita' di Bacino per l'assetto igrogeologico, e' prescritto il rispetto della norma specifica del predetto piano che disciplina le modalita' ed i divieti.

3- FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI

Nelle Fasce di rispetto degli elettrodotti, delle cabine e delle sottostazioni elettriche ai sensi delle disposizioni



edilizio tranne che non si tratti di:

- A) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
- C) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità e che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- D) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- E) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
- F) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

2- Nelle zone elementari non urbanizzate ricadenti in aree di alta attenzione A4 si persegue i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

Si applicano i divieti di cui al punto 2 con le medesime eccezioni qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.

3- Nelle zone elementari A, B, C, D, E, F del tipo ZTO A, B, C, D, E, F Del Decreto 1444 del 1968 ricadenti in aree a rischio potenzialmente alto e di attenzione potenzialmente alta Rpa - Apa si persegue i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, urbanizzate e non, si applicano i divieti di cui al punto 1 con le medesime eccezioni.

Resta ferma la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico di tali aree a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio. Si applica il successivo articolo 34.

3. Per le ipotesi previste al comma precedente si applicano le procedure di cui all'articolo 17 comma 6 bis della legge n. 183/89.

4- Nelle zone elementari A, B, C, D, E, F del tipo ZTO A, B, C, D, E, F Del Decreto 1444 del 1968 ricadenti in nelle aree a rischio elevato R3 si persegue i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietato:

- a) realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.);
- b) impiantare nuove attività di escavazione e/o di prelievo, in qualunque forma e quantità, di mattoni o litoidi;
- c) impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
- d) realizzare opere private di canalizzazione delle acque reflue;
- e) qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia in atto;
- f) in generale, qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:
 - A) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
 - C) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità e che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - D) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - E) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
 - F) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
 - G) interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico



dell'Autorita' territoriale competente previo studio della compatibilita' idrogeologica dell'opera ai sensi del seguente articolo 23.

In ogni caso al titolare della concessione e' tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di rischio rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 279/00 convertito con modificazioni dalla L. 365/00.

Nelle aree di cui al comma 1 e' vietato qualunque tipo di intervento edilizio o modificazione di destinazione d'uso sugli edifici non condonati e illegittimamente costruiti. Per tali edifici devono attuarsi le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, compresa la eventuale demolizione.

Per tutte le zone a rischio devono essere definiti dagli organi competenti i piani di protezione civile di cui alla legge 225/92.

VINCOLO - NORMATIVA SPECIFICA - ZONA VERDE

ARTICOLO 67

Perimetrazioni dell'area protetta del Bosco di Ceppaloni, perimetrazione del corridoio ecologico regionale secondario Fiume Sabato e area di protezione del Torrente Corvo serretelle, Distanze dalle Strade e fasce di rispetto

La perimetrazione dell'area protetta del Bosco di Ceppaloni, cosi' come individuata dall'articolo 37 del PTCP e dalla tavola B1.4 e' stata riportata nella tavola 3.3 e 3.4 del PUC, gia' trasmesse alla soprintendenza, e allegata al PUC con le tavole 3.3 e 3.4. Le modalita' di attuazione e d'intervento sono specificate in correlazione alla zona elementare del tipo ZTO di appartenenza.

In relazione all'articolo 14 delle NTA del PTCP, le perimetrazioni relative al corridoio ecologico regionale secondario fiume Sabato e quella relativa all'area di protezione del torrente Serretelle sono state gia' riportate nelle tavole 3.1 e 3.2 (tutela e vincoli), tavola 2.2.8 inquadramento territoriale, circondario di Benevento) allegata al PUC; inoltre sono riportate nelle tavole 3.3 e 3.4 allegata al PUC. Le modalita' di attuazione e d'intervento sono specificate in correlazione alla zona elementare del tipo ZTO di appartenenza.

Per le distanze dalla strada (fascia di rispetto stradale), fermo restando l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti e quello successivo si fa riferimento alla suddivisione di centro abitato di cui al Testo Unico di cui al nuovo Codice della strada.

Fuori dal centro abitato e non interessate da destinazioni urbanistiche di cui al Piano si applicano le norme del citato Testo Unico.

All'interno del centro abitato e/o comunque interessate da destinazioni urbanistiche di cui al Piano valgono le norme del PUC.

Sono sottoposte alle norme di cui al codice della strada le prescrizioni in materia di recinzioni, siepi lungo le strade.

FASCE DI RISPETTO STRADALE:

Hanno valore superficiali le fasce di rispetto di rispetto stradale.

La fascia di rispetto e' definita come striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

Ai fini della determinazione dei divieti imposti alla prouper privata, importante e' richiamare la definizione di sede stradale e di confine stradale e di fascia di pertinenza stabilite dal nuovo codice.

La sede stradale invece va intesa come superficie compresa entro i confini stradali.

Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. Il confine stradale che delimita la sede stradale e' definito come limite alla proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea.

Fermo restando le fasce indicate nei paragrafi seguenti, resta inteso che in caso di modifiche normative al codice della strada, le fasce sottoindicate s'intendono conseguentemente modificate.

Fasce di rispetto per l'edificazione fuori dai centri abitati (art.26).

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A.



integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade).

c) 10 m per le strade di tipo C (fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale).

Tutti i collegamenti interni previsti sono del tipo locale con distanze disciplinate dalle norme in ordine alle distinte zone del tipo ZTO.

Tutti i collegamenti escursionistici, pedonali e ciclabili sono del tipo F.

2- FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE:

Fermo restando le prescrizioni della L.R.14 del 1982, negli ambiti dei rispetti cimiteriali valgono le seguenti norme e disposizioni desunte dall'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 così come modificato dalla legge 166 del 2002 articolo 28 e dall'articolo 57 del DPR 10 settembre 1990, n.285:

1- I nuovi cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, salva diversa determinazione dei pertinenti provvedimenti amministrativi specifici. Attorno ai limiti dei cimiteri e' stabilita una fascia di rispetto di ampiezza pari a cento metri, salvo diversa determinazione di pertinenti provvedimenti amministrativi specifici.

2- Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non puo' essere inferiore a 50 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti.

3- Entro le fasce di rispetto dei cimiteri non sono ammesse inderogabilmente ai sensi dell'articolo 28 della legge 166 del 2002 (della L.R.14 del 1982) nuove costruzioni ed esclusivamente manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del TU sull'edilizia, nonche' trasformazioni fisiche volte a realizzare:

- a) elementi viari;
- b) parcheggi scoperti, nonche' parcheggi coperti interrati. e) reti idriche;
- d) reti fognanti;
- e) metanodotti, gasdotti, e simili;
- f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- g) giardini autonomi;
- h) manufatti amovibili e/o precari.

4- Negli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni: giardinaggio, giardini autonomi, commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche, mobilita' pedonale, mobilita' meccanizzata.

5- Ai sensi dell'articolo 28 della legge 166 del 2002 valgono le seguenti disposizioni che hanno modificato l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265:

a) I nuovi cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. e' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente di SCE DI RISPETTO STRADALE del 2002 del 2002 articolo 28ifici esistenti, nonche' fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge;

b) Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico (di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f dell'articolo 3 del TU sull'edilizia o piano integrato di cui alla legge regionale 2 del 1996), purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica, con identica procedura, anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

Per gli immobili e aree ricadenti nelle fasce di rispetto cimiteriale e compresi nelle zone del PS dell'Autorita' di Bacino per l'assetto igrogeologico, e' prescritto il rispetto della norma specifica del predetto piano che disciplina le modalita' ed i divieti.



qualsiasi manufatto (edificio o infrastruttura), del quale non sia ancora avviata la costruzione, sebbene siano già stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente, e' subordinata al parere dell'Autorita' territoriale competente previo studio della compatibilita' idrogeologica dell'opera ai sensi del seguente articolo 23.

In ogni caso al titolare della concessione e' tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di rischio rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 2 del D.L. n° 279/00 convertito con modificazioni dalla L. 365/00.

Nelle aree di cui al comma 1 e' vietato qualunque tipo di intervento edilizio o modificazione di destinazione d'uso sugli edifici non condonati e illegittimamente costruiti. Per tali edifici devono attuarsi le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, compresa la eventuale demolizione.

Per tutte le zone a rischio devono essere definiti dagli organi competenti i piani di protezione civile di cui alla legge 225/92.

VINCOLO - NORMATIVA SPECIFICA - ZONA VIA_APPIA

Intervento di Conservazione e valorizzazione di aree Monumentali Via Appia - Fascia di attenzione di 50 mt.

Ceppaloni li, 16-11-2021

IL DIRIGENTE DELL'UTC
(Ing. Vincenzo MAURO)



PUC.

IN ITINERE

COMUNE DI CEPPALONI

(*Provincia di Benevento*)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI CUI AL PUC
ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N. 109 DEL 30.12.2019 E PUBBLICATO
SUL BURC DEL 17.02.2020 ED IN CORSO DI DEFINIZIONE

SI ATTESTA

Che la particella n. 2 del foglio n. 01, rientra per circa mq. 5760,00 nella perimetrazione D3 "Tessuto produttivo saturo nella fascia dei corridoi ecologici" (art. 38 delle norme tecniche di attuazione che si allegano in copia);
la restante parte rientra nella perimetrazione E2 " Area di pregio del sistema fluviale della rete ecologica comunale" (art. 41 delle norme tecniche di attuazione che si allegano in copia);

Ceppaloni, li 16.11.2021



Il Dirigente dell'U.T.C.
(Ing. Vincenzo Mauro)

Il responsabile del Procedimento
Geom. Martino Clementino



COMUNE DI CEPPALONI

(Provincia di Benevento)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI CUI AL PUC
ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N. 109 DEL 30.12.2019 E PUBBLICATO
SUL BURC DEL 17.02.2020 ED IN CORSO DI DEFINIZIONE

ART. 38

delle norme tecniche di attuazione

Ceppaloni, li 16.11.2021

Il Dirigente dell'U.T.C.
(Ing. Vincenzo Mauro)



5. In ZTO "D2" il PUC si attua con intervento diretto, fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.38 ZTO D3 "Tessuto produttivo saturo nella fascia dei corridoi ecologici".

1. La ZTO "D3" riguarda le aree considerate sature al contorno della fascia di pregio ambientale del torrente Serretelle, in località Tufara Valle, occupate anche da attività commerciali e produttive preesistenti al PUC con le relative pertinenze, disseminate lungo la ss n.7 "Appia".
2. In ZTO "D3" le aree inedificate sono vincolate alla inedificabilità con conservazione o incremento delle superfici non pavimentate sistemate a verde ed alberate (sono fatti salvi gli edifici in corso di realizzazione e/o con titolo assentito) e sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - attività commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture inferiori e superiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc.);
 - servizi sanitari e socio-sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata;
 - attività turistico-albergiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggio-albergo, come definiti dalla legge Regione Campania 15.03.1984 n.15, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità e ostelli/foresterie, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);

ARUBA PICS S.p.A. NO. 011501117 di 28/01/15 ore 06:56:7928094 07892

- destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici per i quali sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con l'unica esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.
3. Sugli edifici legittimamente assentiti e preesistenti rispetto alla data di approvazione del PUC sono ammessi:
- la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%, per interventi che determinano la realizzazione di edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+ (l'incremento volumetrico del 10% e del 20% può essere utilizzato una sola volta nel periodo di validità del presente PUC e non può essere ubicato in ZTO diversa da quella che lo ha generato); in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a 10,80 m; in caso di ampliamento (verticale e/o orizzontale), si dovranno rispettare i seguenti indici:
 - ✓ Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - ✓ Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - ✓ Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al precedente art.22;
 - ✓ Ip (Indice di permeabilità): 50% (è prescritta la percentuale minima del 50% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
 - la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. In ZTO "D3" il PUC si attua con intervento diretto, fatti salvi eventuali



nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.39 ZTO D4 "Aree per impianti di distribuzione di carburanti".

1. La ZTO "D4" riguarda le aree preesistenti al PUC già destinate a distribuzione di carburante a ridosso della ss n.7 "Appia", in località Tufara Valle, e nella frazione di San Giovanni.
2. Eventuali ulteriori impianti di distribuzione carburanti potranno essere realizzati nelle fasce di rispetto stradale esterne al Perimetro del Centro Abitato (delimitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.285/92), come perimetrato nella tavola "B1.2".
3. Per le aree già destinate a distribuzione di carburante, gli interventi ammissibili sugli edifici legittimamente costruiti o condonati sono: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria; la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi che determinano la realizzazione di edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+ (l'incremento volumetrico del 10% e del 20% può essere utilizzato una sola volta nel periodo di vigenza del presente PUC e non può essere ubicato in ZTO diversa da quella che lo ha generato); la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. Gli interventi di ristrutturazione di cui al comma precedente che prevedono incremento di volume dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Indice di permeabilità (Ip) non inferiore al 40% della superficie di progetto e altezza massima non superiore ai 7 m (massimo 2 piani) per le strutture a servizio dell'impianto;
 - nelle aree, su terreni scoperti, gli effetti dell'impermeabilizzazione dovranno essere contenuti mantenendo o recuperando l'efficienza del microreticolo idrologico e realizzando la temporanea (anche



COMUNE DI CEPPALONI

(Provincia di Benevento)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI CUI AL PUC
ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N. 109 DEL 30.12.2019 E PUBBLICATO
SUL BURC DEL 17.02.2020 ED IN CORSO DI DEFINIZIONE

ART. 41

delle norme tecniche di attuazione

Ceppaloni, li 16.11.2021

Il Dirigente dell'U.T.C.
(Ing. Vincenzo Mauro)



didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni. 4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne". In relazione alle attività ricreative e di pratica sportiva di pertinenza degli agriturismi, si richiama quanto già riportato al precedente punto 33 dell'art.6 delle presenti NTA, nonché all'art.4 del Regolamento n.18/2009, che recita: "Gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati a condizione che siano funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale".

Art.41 ZTO E2 "Aree di pregio del sistema fluviale della Rete Ecologica Comunale (REC)".

1. La ZTO "E2" riguarda le aree extraurbane dei corridoi ecologici rientranti nel sistema della Rete Ecologica Comunale, come descritte nell'art.12 della Parte Strutturale, alle cui prescrizioni si rimanda, e come cartografate nella tavola "B1.1" e in quelle della serie "C1".
2. La ZTO "E2" si attua attraverso la redazione di piani urbanistici attuativi (di seguito PUA), di iniziativa pubblica e/o privata, con valenza e portata dei piani esecutivi di cui alla L.R. n.16/04, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc., riguardanti le aree destinate a parco descritte nell'art.24 della Parte Strutturale, alle cui prescrizioni si rimanda.
3. La presente Parte Programmatica, all'interno della ZTO "E2", individua un'area parco normata nel precedente articolo 24 (il Parco fluviale del Sabato); i futuri Atti di Programmazione degli Interventi (API) potranno individuare, in relazione alla programmazione finanziaria e

Firmato: Da: P. ELESERVIO Emesso: Da: ARUBA PEC S.p.A. NGC 1.3. Serie: 117 di 2566/1568e06672038#7802

alla verifica dell'operatività degli impegni dei privati, un eventuale ridimensionamento delle aree parco e/o ulteriori aree parco fino alla completa attuazione della ZTO "E2", nell'ambito del sistema della Rete Ecologica Comunale.

4. Nella ZTO "E2" i PUA possono prevedere i seguenti interventi:

a) ricostituzione degli ecosistemi fluviali:

a.1 potenziamento e/o ricostituzione della fascia ripariale;

a.2 rinaturalizzazione dei tratti di argine artificializzato, previa verifica delle condizioni di sicurezza e compatibilmente con le previsioni dei piani di bacino;

a.3 eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico lungo i corsi d'acqua (cave in alveo, delocalizzazione di aree o impianti industriali poste a meno di 200 metri dalla sponda, ecc.) e ripristino delle condizioni ambientali attraverso rimodellamento degli argini naturali, piantumazione della vegetazione ripariale, eliminazione di scorie, ecc.;

a.4 miglioramento della qualità delle acque superficiali (attraverso politiche di controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione, ecc.);

a.5 conservazione o ripristino del deflusso minimo vitale del corso d'acqua (verifica e controllo degli emungimenti; verifica delle concessioni; ecc.);

a.6 conservazione e/o ripristino della continuità degli ecosistemi fluviali (in particolare della fascia ripariale) ovvero realizzazione di interventi di minimizzazione e/o compensazione degli impatti non eliminabili (causati da infrastrutture, impianti ed edifici non delocalizzabili, ecc.);

a.7 realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;

a.8 minimizzazione e/o compensazione degli impatti ambientali provocati da strutture e manufatti artificiali in alveo (strutture di ponti, briglie, ecc.);

a.9 miglioramento e conservazione delle aree di confluenza fluviale (potenziamento vegetazione, restauro ambientale, ecc.);

b) attività agricole;



b.1 riduzione graduale delle aree coltivate lungo i corsi d'acqua per consentire la spontanea ricostituzione della fascia ripariale da effettuarsi prioritariamente nella fascia dei primi 20 metri dalla sponda e/o interventi di restauro o ripristino ambientale; i prossimi Atti di Programmazione degli Interventi (API) potranno ridefinire, in coerenza con il PTCP, la fascia di riduzione graduale delle aree coltivate;

b.2 divieto di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici rurali e loro annessi;

b.3 possibilità di eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo; gli interventi riguardano anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;

c) attività industriali:

c.1 divieto di qualunque nuova edificazione di carattere industriale;

c.2 per le attività produttive preesistenti si prevede la riconversione o in alternativa va redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i contenuti previsti dalla normativa vigente per identificare gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali; tutti gli eventuali interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità sono oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati; in questo caso, è necessario garantire la continuità del corridoio ecologico vietando nelle aree libere presenti la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti;

d) infrastrutture viarie:

d.1 i progetti di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie non soggette a valutazioni di impatto ambientale (di seguito VIA) dovranno comunque tenere conto della presenza dei corridoi fluviali e prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali, in ogni caso garantendo adeguati varchi



COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO

TEL. (0824) 55202 - 55278 - 55168

C.A.P. 82014
Cod. Fisc. 80004080620

Prot.n. 397

N. 4 lic.

AUTORIZZAZIONE ALL'USO

I

IL SINDACO


- Vista la domanda presentata dal presentante della avente lo scopo di ottenere l'autorizzazione all'uso dell'impianto di depurazione del caseificio sito alla località Appia, mappale 2-179-180-157-75-231-232-233-228-306, foglio 1;
- Accertato che i lavori vennero autorizzate con concessioni edilizie n.59 del 25.6.80, n.6 del 20.3.81, n.5 del 12.2.82, n.70 del 3.1.82, n.54 del 9.6.83, n.33 del 27.7.89 e n.27 del 20.4.89;
- Considerato che la costruzione ha i requisiti di cui all'art.21 del T.U. Leggi Sanitarie vigenti approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265;
- Visto che il richiedente ha prodotto la ricevuta n. 6600494 del 08.11.90 per versamento di £. 304.000 quale tassa di concessione comunale;
- Visto il certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio regolarmente vistato dall'Ufficio del genio Civile di Benevento, in riferimento al deposito di Reg. n.01 del 31.3.89;
- Visto il parere favorevole di massima alla realizzazione del progetto rilasciato dai VV.FF. di Benevento ed assunto al protocollo al n. 4841 del 24.10.90 ;
- Visto il certificato della U.S.L. n.5 di Benevento, n.1744, prot.n.2564 del 2.12.1989, dal quale si rileva che il campione di acqua prelevato per la relativa analisi, rientra nei limiti imposti dalla tabella A della legge n.319 del 10.5.76;
- Visto il certificato dell'Ufficiale Sanitario in data 31.10.1989;

A U T O R I Z Z A

l'uso dell'impianto di depurazione installato presso il caseificio "Colagiovanni Giorgio s.r.l." sito alla località SS. Appia così come alle CC.EE. di cui nelle premesse.

Ceppaloni, li 8.11.90.

IL SINDACO



COMUNE DI CEPPALONI

(Provincia di Benevento)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROSCIUGATURA DEI MURI E CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO

La sottoscritta Arch Marinella PARENTE

all'Albo degli Architetti di Benevento al N°581 della Provincia di Benevento al n°
581, nella qualità di tecnico incaricato, in riferimento all'immobile sito in Ceppaloni alla località Tre
Santi Via S.S. Appia 33. al foglio 1 p.lla 179 sub 9 e306 sub 8 si proprietà della ditta

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.25 comma 1 lett. B del D.P.R. 06/06/2001 n°380

- che le opere realizzate risultano conformi al progetto approvato; (**Licenza edilizia in Sanatoria N° 27 del 20/04/1989 Licenza edilizia N° 302 del 03/01/1968**)
- che le murature interne ed esterne risultano convenientemente prosciugate;
- che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri e conformi alle normative vigenti.

Benevento, li 10/10/2016

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Marinella PARENTE



VORRIBAZZE /

COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO

C.A.P. 82014
Cod. Fisc. 80004080620

☎ (0824) 46013 - 46566

Frattica n. 130 di sanatoria

Concessione n. 27 sanatoria



CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

IL SINDACO

- Vista la domanda di sanatoria presentata in data 4.4.1996 n.prot. 2036 dal Sig. _____ nato: _____ il _____ intesa ad ottenere la sanatoria per i lavori di costruzione di un caseificio alla località Tressanti;
- Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;
- Visto il parere espresso dalla Commissione edilizia Comunale nella seduta del 7.4.1999;
- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.O. 27.7.1934, n.1256 e successive modificazioni;
- Vista la legge urbanistica 17.9.1942, n.1150 e successive modificazioni;
- Visti i Regolamenti Comunali vigenti sull'edilizia, l'igiene e la Polizia Municipale nonché il vigente Regolamento Edilizio con annesso Programma di fabbricazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.469 del 24.1.1976;
- Vista la legge n.10 del 29.1.1977;
- Vista la legge n.47 del 29.2.1985;
- Vista la Legge Regionale n.39 del 6.5.1985;

C O N C E D E

alla ditta suindicata la concessione in sanatoria relativa all'opera sopradescritta ai sensi della legge n.47 del 29.2.1985 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) Il termine di inizio di eventuali lavori di completamento è di mesi uno dalla data della presente.
- 2) Il termine di ultimazione di eventuali lavori di completamento è di anni tre dalla data della presente.
- 3) Ai sensi dell'art.35 comma 9° della legge 29.2.1985, n.47 l'oblazione è stata determinata in via definitiva in £. 6.879.000 versata secondo la distinta allegata.
- 4) Ai sensi dell'art.37 della legge 29.2.85, n.47 e della Legge Regionale n.39 del 6.5.85, la ditta concessionaria ha versato la somma di £. 3.391.495,- in data _____ relativa agli oneri di urbanizzazione di cui all'art.5 della legge 29.1.1977, n. 10. oltre a L. 1.197.475 già versati sulla C.E. n.59 del 25.6.1990 e successive varianti.



- 5) Conservare in cantiere durante l'esecuzione di eventuali lavori di completamento la concessione edilizia in sanatoria e la copia degli atti allegati a disposizione dell'Autorità Comunale ed altre competenti.
- 6) Il titolare della concessione, il tecnico progettista e direttori di eventuali lavori di completamento, sono responsabili di eventuali errori ognuno nei limiti delle loro rispettive competenze di legge.
- 7) L'inizio dei lavori in zona sismica, deve effettuarsi previo regolare deposito degli atti progettuali approvati dell'opera da eseguire presso l'Ufficio del Genio Civile ai sensi della Legge Regionale n.9 del 7.1.1983.
- 8) Comunicare pre iscritto al Comune la data di inizio e di ultimazione di eventuali lavori di completamento.
- 9) Ai sensi dell'art.33 comma 4°, la presente viene trasmessa in copia all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Benevento.

Dalla Casa Comunale di Ceppaloni, li 20/04/1989

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Dr. Tranfa Carmine)

DISTINIA DELL'OBBLAZIONE VERSATA:

1^	rata	di	L. 3.369.000	versata	in	data	1.4.1986
2^	"	"	L. 1.741.000	"	"	"	23.7.1986
3^	"	"	L. 1.769.000	"	"	"	30.9.1986

A²

Agg. N° 308
del 87

COMUNE DI CEPPALONE
(Prov. Benevento)
UFFICIO SANITARIO

Il sottoscritto Dott. ANTONIO PARENTE, Ufficiale Sanitario del
Comune di Ceppaloni (Benevento)

VISTA: la richiesta della
eser-
cente l'attività di caseificio alla frazione Tre Santi Via
Appia 31 del comune di Ceppaloni (BN), intesa ad ottenere
l'autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR N° 327/80 per il
complesso industriale adibito alla trasformazione del latte
e alla produzione di latticini, formaggi e derivati, nonché per
l'esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e
di somministrazione al pubblico di bevande;

VISTA: la documentazione allegata;

CONSTATATO: che il complesso industriale è composto da:

A) CAPANNONE INDUSTRIALE - Piano Terra - mq; 1022,09

Capannone industriale in c.a. prefabbricato costituito da pilastri in cemento armato vibrato e travi portanti in cemento armato precompresso. Compagnatura realizzata con pannelli in c.a. vibrato. Copertura con pannelli prefabbricati preintonacati. Lucernai "Centolux" e cupolini "Tholux" con comandi di apertura elettrici. Isolamento termico della copertura realizzato mediante l'impiego di pacchetto isolante composto da : barriera anti-condensa manto Marbiplas ardesiato a pannelli termoisolanti. Infissi esterni in alluminio anodizzato con sistema di apertu-



a vasistas. Cancelli riducibili in acciaio. Impianto elettrico a vista con linee autonome di alimentazione dei singoli reparti, plafoniere con lampade fluorescenti in esecuzione stagno, quadri comando, pulsantiere. Pavimento, marca Bucthal, realizzato con piastrelle speciali anticorrosive adatte a resistere agli acidi che si sviluppano durante la lavorazione del latte. Impianto di ventilazione (aria calda e fredda) con diffusori Jucker. Rivestimento pareti per una altezza di circa metri 2,50 con piastrelle bianche, la restante parte delle pareti, il soffitto e la struttura portante sono stati trattati con smalti speciali. Al piano terra di detto capannone si trovano:

- A) Ricezione latte e laboratorio analisi.
- B) Sala lavorazione;
- C) Sala ricotta ;
- D) Sala burro;
- E) Saline ;
- F) Cella frigorifera per stagionatura formaggi;
- G) Cella frigorifera per asciugamento formaggi;
- H) Quadro elettrico generale di comando.

Gli ambienti di cui alle lettere A) e B) hanno una altezza utile interna di mt. 6,50 sottotrave, gli ambienti di cui alle lettere E) di mt. 3,20 gli altri ambienti di mt. 3,60.

I suddetti locali presentano le migliori condizioni igienico-sanitarie ambientali per i vari processi di lavorazione per i quali vengono utilizzati impianti e macchinari (il cui elen-



B²

co nella leggenda del grafico allegato N° 2) tecnologicamente avanzatissimi al fine di ottenere prodotti di ottima qualità ed igienicamente molto curati. Ogni singolo impianto di produzione è alimentato e servito autonomamente e indipendentemente mediante le seguenti linee di alimentazione e distribuzione servizi tutte in acciaio inox: 1) LINEA LATTE; 2) LINEA FERMENTI E PANNA. 3) LINEA SIERO; 4) LINEA VAPORE; 5) LINEA RITORNO CONDENSA; 6) LINEA ACQUA GELIDA; 7) LINEA ACQUA DEMINERALIZZATA POTABILE; 8) LINEA DETERGENTI CHIMICI; 9) LINEA LAVAGGIO; 10) LINEA ARIA COMPRESSA; 11) LINEA ACQUA CALDA;

A 2) DEPOSITO CASSETTE-IMBALLAGGI VARIA - Mq. 250

Locale a ridosso del capannone A1 pari a mq. 250 di superficie distinto e separato dalla produzione, e accessibile mediante una porta in acciaio riducibile. Altezza mt. 3,45 adibito a deposito di tutto il materiale occorrente per l'imballaggio dei prodotti.

A 3) LOCALI AL PIANO TERRA - FABBRICATO RISTRUTTURATO MQ. 665

Locali siti al piano terra per una superficie utile di mq. 665 con pavimento in brecciato, intonaco liscio, tinteggiatura eseguita con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile, infissi esterni e vetrate interne in alluminio, impianto elettrico a vista. I servizi e la mensa risultano pavimentati con piastrelle in maiolica e rivestimento pareti in piastrelle per una altezza pari a mt. 2,50. Igienici di ottima qualità.

I suddetti locali sono così suddivisi:



- 1) CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DEI FORMAGGI;
- 2) CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DEI FORMAGGI;
- 3) CELLA FRIGORIFERA CON ANTICELLA PER LA CONSERVAZIONE BURRO
- 4) CELLA FRIGORIFERA PER STAGIONATURA PROVOLONI-CACIOCAVALLI
E CACIOTTE.
- 5) SALA MOTORI COMPRESSORI FRIGORIFERI;
- 6) SALA CONFEZIONAMENTO PRODOTTI SOTTOVUOTO;
- 7) DEPOSITO IMBALLAGGI SOTTOVUOTO;
- 8) SALA SPEDIZIONI;
- 9) UFFICI
- 10) IMPIANTO IMBALLAGGIO TERMORETRAIBILE "NOVOPAC" ..
- 11) MENSA
- 12) SERVIZI IGIENICI CON SPOGLIATOI E DOCCE - UOMINI
- 13) SERVIZI IGIENICI CON SPOGLIATOI E DOCCE - DONNE

A 4) LOCALI AL PIANO INTERRATO (2° SOTTOSTRADA)-MQ. 225

Locali siti al piano interrato del fabbricato ristrutturato con pavimento in battuto di cemento ed in brecciato per il locale cabina elettrica A.T., impianto elettrico a vista.

In detti locali si trovano : 1) CELLA CONSERVAZIONE CACIOCAVALLI E FORMAGGI. 2) CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE A.T. 3) DEPOSITO MATERIALE VARIO.

A 5) CAPANNONE INDUSTRIALE - 1° PIANO - UFFICI MQ. 200.

Locali siti al livello della strada statale "SS.7-APPIA" e facente parte del capannone industriale "A 1", presenta caratteristiche edili di tipo civile: pavimento in piastrelle di



02

ceramica, infissi esterni in alluminio anodizzato con vetro camera del tipo "Visarm" 1,50 x 1,50. pareti divisorie interne in tramezzatura e in alluminio. Controsoffittatura in parte con pannelli fonoassorbenti, impianto elettrico sotto traccia, tinteggiatura eseguita con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile. Tali locali comprendono:

- 1) DIREZIONE. 2) SALA RIUNIONE. 3) C.E.D. 4) UFFICIO. 5) UFFICIO DEL PERSONALE. 6) TOILETTE UOMINI. 7) TOILETTE DONNE.
- 8) SALA ATTESA . 9) INGRESSO E CORRIDOIO.

B) CAPANNONE INDUSTRIALE - OFFICINA-SALA CALDAIA-MQ. 360

Capannone Industriale in cemento armato prefabbricato composto da un corpo principale adibito a officina-autorimessa-deposito prodotti chimici e detersivi-impianto di demineralizzazione acqua "D.73" e clorazione; ed un corpo secondario adibito a sala caldaia per la produzione di acqua calda e vapore a servizio dei processi di lavorazione e trasformazione latte.

Impianto idrico ed elettrico a vista, infissi esterni in alluminio, porte di acciaio con apertura di sicurezza per il locale caldaia e cancelli riducibili per il locale officina. Ha una altezza utile di mt. 4,50 circa, la superficie utile risulta di mq. 360.

C) IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

La vasca, il cui processo aerobico di depurazione con trattamento di ossidazione ed enzimatico delle acque reflue è riportato nell'allegata relazione, è ubicata al limite nord



del complesso industriale. In adiacenza si trovano la sala macchine, pozzetti di ispezione vasche per grigliatura dei liquami da trattare e relative condotte di scarico nel torrente Serretelle. Le acque di scarico, come risulta dal Certificato di Analisi (allegato 6) N° 1215 dell'11.06.87 rilasciato dalla U.S.L. N° 5 di Benevento - Laboratorio Igiene e Profilassi rientrano nei limiti della tabella " C " della legge 319 del 10.MAGGIO.1976.

D) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento idrico, viene assicurato da due pozzi artesiani ben protetti da eventuali inquinamenti. L'acqua subisce prima dell'uso, un processo di demineralizzazione e clorazione a cui sono preposti due impianti automatici specifici, che la rendono potabile come risulta dall'allegato Certificato di analisi N° 1214 rilasciato in data 11.06.87 dalla U.S.L. N° 5 - Laboratorio Igiene e Profilassi di Benevento. Inoltre il Caseificio è allacciato alla rete idrica dell'Alto Calore.

E) DEPOSITO MATERIE PRIME

Il latte raccolto nella campagna, prima di essere accettato, viene sottoposto ad accurati controlli qualitativi per la determinazione dei caratteri chimico-fisici, organolettici e batterologici atti a stabilirne la idoneità alla trasformazione. Le partite non idonee vengono respinte.

Il latte idoneo viene pulito mediante un processo di centrifuga-



... inviato alla GAZZETTA UFFICIALE ...
D²

gazione che consente l'eliminazione delle sostanze estranee successivamente viene raffreddato e portato ad una temperatura di +2°/+4°, terminato questo processo il latte attraverso una serie di tubazioni in acciaio inox può essere inviato in alternativa alla fase successiva di lavorazione oppure di stoccaggio in 5 SILOS in acciaio inox da 100 Q.li cadauno coibentati per mantenerne costante la temperatura e dotati di un agitatore elettrico. Isuddetti SILOS si trovano esternamente alla parete nord del Capannone adibito alla trasformazione.

F) DEPOSITO SIERO

Il siero ottenuto dalla lavorazione del latte ed utilizza per la produzione di Ricotta e Burro viene stoccato in appositi serbatoi in vetroresina posti esternamente alla parete nord del Caesieficio.

G) - TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE

Il latte prima di essere trasformato viene sottoposto al processo di pastorizzazione per garantire una maggiore igienicità del latte in quanto viene distrutta una percentuale di carica batterica, in special modo quella patogena.

H) - C O N F E Z I O N A M E N T O

Il confezionamento dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del latte avviene nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie ed in particolar modo in ossequio al D.P.R. 18/05/82 N° 322 e successive modificazioni e integrazioni. I prodotti duri e semiduri vengono confezionati sottovuoto.



V I S T O : il D.P.R. N° 327 del 28.03.80

ACCERTATO : che il complesso industriale è provvisto di locali distinti e separati per:

- A) Deposito materie prime e sussidiarie
- B) La produzione, preparazione e confezionamento dei prodotti destinati all'alimentazione.
- C) il deposito dei prodotti finiti;

ACCERTATO : che i locali, gli impianti di produzione, di confezionamento, di deposito e i servizi rispondono ai requisiti igienico-sanitari prescritti dall'art. 28 del D.P.R. 26/3/80

R I L A S C I A

all'istante

**A U T O R I Z Z A Z I O N E - P E R - L A P R O D U Z I O N E
P R E P A R A Z I O N E - C O N F E Z I O N A M E N T O
E D E T E N Z I O N E**

delle seguenti sostanze alimentari

-TRATTAMENTO IGIENICO E TRASFORMAZIONE DEL LATTE

-LATTICINI FRESCHI E DERIVATI -

-FORMAGGI MOLLI - SEMIDURI - DURI -

-RICOTTA - PANNA + BURRO


31. luglio 1987



-  vasche di depurazione da realizzare.
-  vasche di depurazione esistenti.
-  fabbricati esistenti.
-  " da realizzare.
-  strade e piazzali.
-  pozzi artesiani.
-  Punte di collegamento.

PLANIMETRIA GENERALE


scagl. 1:500



LEGENDA

Linea di servizio con profilo
 Strada di accesso alle vasche di depurazione ed al punto di
 prelievo
 Impianti di depurazione







COMUNE
DI
CEPPALONI

PIANIFICAZIONE dei locali industriali
ad Industria Chimica in via
Trosapini

DITTA

Industria S.P.A.

N. TECNICO
S. M. G. P. L.

Scale: 1/500


PIANTA PIANO PRIMO

PIANIFICAZIONE DEL ...
per l'industria Cappona in via
Treggiassi

DITTA


Architettura ...

A. TICOMO



PIANO TERZA

- 1. Corridore antistante sala
- 2. Sala
- 3. Sala
- 4. Sala
- 5. Sala
- 6. Sala
- 7. Sala
- 8. Sala
- 9. Sala
- 10. Sala
- 11. Sala
- 12. Sala
- 13. Sala
- 14. Sala
- 15. Sala
- 16. Sala
- 17. Sala
- 18. Sala
- 19. Sala
- 20. Sala
- 21. Sala
- 22. Sala
- 23. Sala
- 24. Sala
- 25. Sala
- 26. Sala
- 27. Sala
- 28. Sala
- 29. Sala
- 30. Sala
- 31. Sala
- 32. Sala
- 33. Sala
- 34. Sala
- 35. Sala
- 36. Sala
- 37. Sala
- 38. Sala
- 39. Sala
- 40. Sala
- 41. Sala
- 42. Sala
- 43. Sala
- 44. Sala
- 45. Sala
- 46. Sala
- 47. Sala
- 48. Sala
- 49. Sala
- 50. Sala
- 51. Sala
- 52. Sala
- 53. Sala
- 54. Sala
- 55. Sala
- 56. Sala
- 57. Sala
- 58. Sala
- 59. Sala
- 60. Sala
- 61. Sala
- 62. Sala
- 63. Sala
- 64. Sala
- 65. Sala
- 66. Sala
- 67. Sala
- 68. Sala
- 69. Sala
- 70. Sala
- 71. Sala
- 72. Sala
- 73. Sala
- 74. Sala
- 75. Sala
- 76. Sala
- 77. Sala
- 78. Sala
- 79. Sala
- 80. Sala
- 81. Sala
- 82. Sala
- 83. Sala
- 84. Sala
- 85. Sala
- 86. Sala
- 87. Sala
- 88. Sala
- 89. Sala
- 90. Sala
- 91. Sala
- 92. Sala
- 93. Sala
- 94. Sala
- 95. Sala
- 96. Sala
- 97. Sala
- 98. Sala
- 99. Sala
- 100. Sala



**TRIBUNALE DI BENEVENTO RICHIESTA ATTO DI PROROGA PDC N. 8 DEL
18.10.2018**

Da**A****Data** giovedì 24 novembre 2022 - 12:01

Gent.mi,
facendo seguito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi con l'ing. Vincenzo Mauro, io sottoscritto ing. Vito Petese, in qualità di CTU del Tribunale di Benevento nell'ambito della procedura fallimentare n. 41/2020 R.F., giusta decreto di nomina che si allega, formulo la presente per chiederVi cortesemente di poter ricevere a mezzo pec, copia semplice dell'atto di proroga del Permesso di Costruire n. 8 del 18.10.2018 pratica n. 3875, presentato dal _____ in qualità di amministratore unico della ditta _____ per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione di una stazione di servizio da realizzarsi alla S.S. 7 Appia al Km 250+VII da ubicarsi sulla particella n.2 del foglio 1.
Certo di un Vostro celere riscontro porgo cordiali saluti.
Il CTU

3977460s.pdf



COMUNE DI CEPPALONI

(Provincia di Benevento)



Oggetto: Richiesta rilascio proroga al P. di C. n. 8 del 18.10.2018 – Riscontro nota n. 8981 del 24.11.2022.

In riferimento alla nota in oggetto, si comunica alla S.V. il titolare del Permesso a Costruire n. 8 del 10.08.2018 per la realizzazione di una stazione di servizio da realizzarsi nel Comune di Ceppaloni alla Via SS. 7 Appia, in data 18.10.2022 di prot. n. 7992 ha prodotto la richiesta di rilascio della proroga di mesi 12 e la stessa non è accoglibile in quanto presentata dopo la decadenza dei termini previsti per la validità del P di C.



L' Ing. Capo dell'U.T.C.
Dr. Mauro Vincenzo